

## Richiesta di accesso a documenti amministrativi

Premesso, che la legge 241/90 riconosce a ciascun cittadino che ne ha interesse il diritto di accedere ai documenti amministrativi, si precisa che con riferimento agli atti amministrativi detenuti da questo Ufficio, la normativa di riferimento, oltre alla legge citata ed al D.P.R. 352/92 è, per quanto riguarda la consultazione ed estrazione di copia degli stessi, il Decreto Ministeriale 25 gennaio 1996, n.115 (Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto di accesso) e la circolare 8 marzo 2006 (in G. U. del 12 aprile 2006 Serie Generale n. 86) che ha dettato istruzioni di carattere operativo volte a disciplinare le modalità dell'accesso.

### Avvertenze:

**Ogni richiesta deve essere motivata** e va indirizzata al Presidente della Corte d'Appello.

Il diritto di accesso si esercita in via informale, con richiesta verbale o scritta, quando è possibile provvedere immediatamente all'esibizione del documento o alla sua riproduzione.

Negli altri casi si esercita in via formale con richiesta solo scritta.

L'istanza, presentata direttamente all'Ufficio Elettorale - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 - o spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, deve essere accompagnata da un valido documento di riconoscimento.

Nel caso di rappresentanza, il rappresentante dovrà produrre atto di **delega** dell'interessato con sottoscrizione autenticata da un pubblico ufficiale (esemplificativamente: notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente incaricato dal Sindaco) a norma dell'art. 30 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. La procura alle liti non abilita di per sé il difensore a richiedere per conto dell'assistito l'accesso ai documenti.

Le richieste possono essere compilate sul modulo predisposto dall'Ufficio.

Può essere richiesta la **visione** o l'estrazione di **copia** dei documenti amministrativi inerenti alla procedura di cui il soggetto ha interesse.

Competente a decidere sull'istanza è il Presidente della Corte d'Appello o il magistrato da questi delegato.

L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione/scansione.

### Rilascio copie

Il rilascio di copia semplice dei documenti è subordinato al pagamento del **costo di riproduzione/scansione, in misura pari a euro 0,52 per il rilascio da una a due copie, di euro 1,04 da tre a quattro copie e così di seguito, da effettuarsi mediante marche da bollo.**

Se il rilascio delle copie non avviene contestualmente all'accoglimento della domanda di accesso, le copie rimangono depositate presso l'ufficio per 60 giorni dal momento in cui l'accesso è consentito; qualora non vengano ritirate entro tale termine, la pratica è archiviata e il richiedente dovrà presentare nuova richiesta di accesso.

La consegna di copia deve essere attestata da dichiarazione per ricevuta, sottoscritta dal richiedente.

### **Invio copie tramite servizio postale**

Qualora si desideri ricevere tramite servizio postale le fotocopie dei documenti richiesti le copie saranno trasmesse all'indirizzo indicato, previo versamento da parte dell'istante dell'importo, specificato nella lettera di risposta inviata dall'ufficio.

Tale importo dovrà essere corrisposto mediante versamento in conto entrate dello Stato, da effettuarsi con una delle seguenti modalità:

- versamento sul Capo XI del Ministero della giustizia, capitolo 3530 <<entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della giustizia>>, Centro di Responsabilità (C.D.R.) <<Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, U.P.B. 10.2.1. direttamente presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia – nelle sedi di capoluogo di provincia);
- bollettino di c/c postale 3301 intestato alla Banca d'Italia - Venezia indicando la causale del versamento (Capo XI del Ministero della giustizia, capitolo 3530 <<entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della giustizia>>, Centro di Responsabilità (C.D.R.) <<Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, U.P.B. 10.2.1. – procedura di cancellazione dall'Albo delle persone idonee alla funzione di presidente di seggio elettorale)

La quietanza o la ricevuta di versamento dovrà essere trasmessa all'Ufficio Elettorale della Corte d'Appello.